

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
**UNIONE DEI COMUNI MONTEODORO**

*Comuni Associati*

*Comune di Carosino, Comune di Grottaglie, Comune di Fragagnano, Comune di Erchie, Comune di Lizzano, Comune di Ginosa, Comune di Castellana Grotte, Comune di Manduria, Comune di Alberobello, Comune di Foggiano, Comune di Leporano, Comune di Locorotondo, Comune di Maruggio, Comune di Monteiasi, Comune di Montemesola, Comune di Monteparano, Comune di Noci, Comune di Oria, Comune di Roccaforzata, Comune di San Giorgio Ionico, Comune di Sava, Comune di San Marzano di San Giuseppe, Comune di Pulsano, Comune di Torre Santa Susanna, Comune di Torricella, Comune di Villa Castelli, Comune di Putignano, Comune di Avetrana, Comune di Latiano, Comune di Gioia del Colle, Comune di Bitetto, Comune di Adelfia, Comune di Francavilla Fontana, Comune di Torchiarolo, Ambito Territoriale Sociale n° 3 AUSL BR/1, Comune di Ceglie Messapica*

Sede: c/o Comune di Foggiano Via Skanderberg - 74020 Foggiano (TA) - 74020 - FAGGIANO (TA)  
<http://montedoro.traspare.com> - pec: unionemontedoro@pec.it  
Tel.

**COMUNE DI PUTIGNANO (BA)**

Via Roma, 8 - 70017 - PUTIGNANO (BA) - Tel. 0804056111 - Fax 0804056209  
Part. IVA: Cod. Fisc. 82002270724 Cod. Istat 072036  
<http://www.comune.putignano.ba.it> E-Mail: [info@comune.putignano.ba.it](mailto:info@comune.putignano.ba.it) PEC: [protocollo@cert.comune.putignano.ba.it](mailto:protocollo@cert.comune.putignano.ba.it)

**VERBALE DI GARA MEDIANTE Procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016**

**Apertura Offerta Tecnica**

**SEDUTA PUBBLICA**

<b>Oggetto</b>	Project financing per l'affidamento in concessione gestione e manutenzione impianti di pubblica illuminazione proprietà comune di Putignano - CUP D31E20000410005
<b>CIG</b>	8876130E2E
<b>CUP</b>	D31E20000410005
<b>Importo di gara</b>	€ 5.225.000,00
<b>Scelta del contraente</b>	Procedura Ristretta
<b>Struttura proponente</b>	Area LL.PP. – Assetto del Territorio del Comune di Putignano
<b>Modalità</b>	TELEMATICA

### PREMESSO

Che, con primo verbale in data 29.12.2021 qui interamente richiamato, la Commissione, in seduta pubblica, ha proceduto alla disamina della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A" al fine di verificare il possesso da parte dei concorrenti dei requisiti di ordine soggettivo, verificando la seguente situazione:

Partecipante	Informazioni busta amministrativa	Offerta
OTTIMA SRL - P.IVA:08307550965	Nome file: Busta A-Documentazione amministrativa.zip.p7m.tsd  Dimensione file: 32.73 MB  Impronta MD5: c3f4c6e5d5258a1e0504fe9caaabbfc f	AMMESSA
ESCO LIGHT SRL - P.IVA:04631540756	Nome file: BUSTA A_DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip.p7m.tsd  Dimensione file: 40.13 MB  Impronta MD5: a54d251c25eed5c23992f01af78e86 43	AMMESSA

La Commissione di gara procede successivamente in seduta pubblica sul sistema TRASPARE, con l'apertura della busta "B" – Offerta tecnica, così come previsto al p.to 20 del Disciplinare di gara, al fine di verificare la presenza dei documenti prodotti.

A seguito di tale verifica ha riscontrato che la busta "B" – Offerta tecnica del concorrente OTTIMA Srl presenta marcatura temporale alle ore 19:00:36 del 09/11/2021. La Commissione di gara ha analizzato la situazione per stabilire se la busta contenente la documentazione tecnica presentata dalla Ditta abbia la firma e la marcatura temporale entro il termine stabilito nella lettera d'invito.

La seduta è stata sospesa per permettere alla Commissione di gara di poter acquisire elementi utili per poter stabilire la validità della documentazione presentata con tale marcatura temporale.

### CIO' PREMESSO

L'anno 2022 il giorno 07 del mese di Gennaio alle ore 16:00, il Presidente della commissione di gara in oggetto, Ing. Basilio Sanseverino, alla presenza dei commissari:

- Dott. Lorenzo Calabrese
- Avvocato Valerio Tallini

dà atto che sono presenti i seguenti rappresentanti delle ditte offerenti:

Concorrente	Presente	Rappresentante
OTTIMA SRL - P.IVA:08307550965 Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	SI	Camaiani Simone (Amministratore delegato)

ESCO LIGHT SRL - P.IVA:04631540756	SI	De Santis Monica (Delegato)
Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)		

Il Presidente dà inizio alla seduta pubblica per proseguire nelle operazioni di gara ed in particolare dà lettura della decisione presa collegialmente dalla Commissione di Gara.

Occorre precisare che la giurisprudenza amministrativa è ormai concorde nel ritenere che la marcatura temporale 'sigilla' l'offerta economica, dandone garanzia di univocità e stabilendo con esattezza data e ora di chiusura dell'offerta stessa. Di talchè, tanto la firma digitale quanto la marcatura temporale devono essere apposte entro i tempi previsti dalla lex specialis, in ottemperanza a una precisa successione temporale a tutela dell'univocità e immodificabilità dell'offerta (TAR Piemonte sentenza n. 99 del 2020 e Consiglio di Stato sentenza n. 4795 del 2020 n. 4795).

Come, infatti, chiarito dalla summenzionata giurisprudenza "la marcatura temporale consiste il processo di creazione e apposizione di una marca temporale su un documento informatico, digitale o elettronico, processo che avviene con la generazione, da parte di una terza parte fidata (il Certificatore accreditato), di una firma digitale del documento a cui è associata l'informazione relativa a una data e a un'ora certa".

Con la conseguenza che l'apposizione della marca temporale consente di stabilire l'esistenza di un documento informatico a partire da un certo istante e di garantirne la validità nel tempo.

In osservanza a tale giurisprudenza, si ritiene che le argomentazioni e i chiarimenti inviati in data 3 gennaio u.s. dall'operatore Ottima non sembrerebbero consentire il superamento delle "criticità" ravvisate in merito all'ammissibilità dell'offerta caricata dallo stesso relativamente al rispetto del cd. "timing di gara" di cui alla lettura combinata degli articoli 1.6 e 12 della Lettera d'invito e degli articoli 2, 4 e 5 del Disciplinare telematico.

Dalla suddetta lettura combinata degli atti di gara emerge, invero, come il rispetto del termine per la marcatura temporale avrebbe dovuto essere ritenuto dagli operatori quale "essenziale" ai fini del cd. "timing di gara" (art. 5 disciplinare telematico), con la conseguenza che nessun invocata interpretazione "sostanzialista" potrebbe, allo stato, essere plausibilmente adottata dalla SA.

Del resto, la giurisprudenza amministrativa (si veda sul punto TAR Basilicata sent. 746 del 2019, confermata in sede di appello da Consiglio di Stato sent. 4031 del 2020), con affermazioni rese in un diverso contesto censorio ma che, attenendo alle caratteristiche generali delle gare telematiche, si rendono applicabili anche alla fattispecie in esame, ha chiarito con riferimento alla marcatura temporale che "La identità del numero seriale della marcatura temporale inserita all'atto della presentazione dell'offerta e quella apposta sull'offerta nella fase di upload costituisce un adempimento essenziale al fine di garantire che l'offerta non sia stata modificata o sostituita in data successiva al termine ultimo perentorio di presentazione delle offerte" (Cons. Stato, III, 3 ottobre 2016, n. 4050).

Di talchè, il vizio riscontrato nella fattispecie va inquadrato tra i "vizi essenziali dell'offerta", in quanto come chiarito dalla summenzionata giurisprudenza:

a) "la funzionalità della procedura di gara telematica è legata al pedissequo rispetto da parte dei concorrenti di tutti gli adempimenti che connotano il suo andamento, non essendo predicabile un loro adempimento parziale, essendo essi tutti inseriti in un contesto unitario, che li rende strettamente interdipendenti l'uno dall'altro, perché volti allo stesso fine di trasparenza e, al contempo, di speditezza della procedura [...]".

b) "sotto altro profilo, anche ad ammettere l'astratta possibilità tecnica, evocata dall'appellante, di verificare la coincidenza dell'offerta predisposta nel termine di partecipazione alla gara (per la quale il sistema ha generato la marcatura temporale) [...] non può sottacersi che ciò non solo finirebbe per addossare alla stazione appaltante stessa (quanto meno parzialmente) un onere improprio, quale quello della dimostrazione che la predisposizione dell'offerta abbia rispettato il timing perentorio di gara (trattandosi in realtà del rispetto di un onere di diligenza tipico ed esclusivo del concorrente), ma darebbe luogo a una inammissibile integrazione dell'offerta del concorrente poco diligente, dando luogo ad una manifesta violazione del principio della par condicio dei concorrenti [...]".

Da ultimo, fermo quanto considerato (che risulta, non solo, dirimente ma anche assorbente rispetto a qualsivoglia ulteriore considerazione) giova, comunque, considerare che l'entità del ritardo della marcatura temporale riscontrata dal sistema telematico di gestione della procedura (id est 36 secondi), in base alla costante giurisprudenza, sembrerebbe tutt'altro che "irrelevante".

Come, infatti, rilevato dal Consiglio di Stato in merito alle cd. "deadline" delle procedure concorsuali, la scadenza di un termine di gara deve essere inteso già da un secondo successivo all'orario stabilito e non già allo scoccare del minuto successivo (si veda sul punto Consiglio di Stato, sentenza n. 1745 del 2018).

Ciò in quanto, come precisato dal Consiglio di Stato:

"[...] secondo i normali canoni cognitivi, ogni ora finisca allo scoccare del primo secondo dell'ora successiva, ossia alle 16.00.01: passato il primo secondo delle ore 16.00, correttamente non poteva essere ammessa più alcuna offerta, e ciò vale per tutte le gare, a prescindere dalla modalità telematica o cartacea, in cui siano svolte".

"Né, inoltre, può ragionevolmente dubitarsi che l'indicazione delle 16:00 equivallesse alle 16:00:00"

Sotto tale ultimo profilo, il Supremo Consesso ha infatti chiarito che "allorquando si indica un numero intero (in questo caso ore e minuti), ossia privo di frazioni, queste sono da intendersi pari a zero. Del resto una simile ricostruzione risulta, oltre che pienamente ragionevole, altresì conforme ai principi di imparzialità e buon andamento, predicati dall'art. 97 della Costituzione, e a quelli parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, indicati dalla normativa comunitaria, sottraendo una fase particolarmente delicata, quale quella della tempestività delle domande di partecipazione ad una selezione pubblica, a qualsiasi forma di discrezionalità da parte della stazione appaltante".

Pertanto la Commissione dichiara che il concorrente OTTIMA Srl debba essere esclusa dalla procedura di gara per i motivi sopra evidenziati.

Alle ore 16:33 il concorrente OTTIMA Srl abbandona la seduta pubblica e si disconnette.

Si prosegue con l'apertura della busta "B" del concorrente ESCO LIGHT Srl, contenente la documentazione tecnica ed alla verifica della correttezza formale della documentazione in essa contenuta.

La Commissione dichiara che il concorrente ESCO LIGHT Srl debba essere ammessa alla valutazione della documentazione tecnica della procedura di gara.

Pertanto, a conclusione della fase di apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica, si riporta il seguente riepilogo:

Partecipante	Informazioni busta tecnica	Valutazione
OTTIMA SRL Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Nome file: BUSTA B-OFFERTA TECNICA.zip.tsd Dimensione file: 0.00 MB Impronta MD5: c6070a5379630bb9559ef1a9ac98c0f3	ESCLUSA
ESCO LIGHT SRL Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Nome file: BUSTA B_OFFERTA TECNICA.zip.p7m.tsd Dimensione file: 102.26 MB Impronta MD5: a9fa685904f2425f1c5528a9e044dc22	AMMESSA




Concluse le operazioni sopra riportate, il Presidente comunica che avviserà i concorrenti, come previsto negli atti di gara, della data della seduta pubblica per la valutazione dell'offerta economica.

Alle ore 17:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Presidente**

Ing. Basilio SANSEVERINO



**Il Componente**

Dott. Lorenzo CALABRESE



**Il Componente**

Avvocato Valerio TALLINI

